

## Costi minimi d'esercizio Settembre 2009

Riprendiamo con il report di settembre, quello di agosto non è stato pubblicato per via delle ferie, che abbiamo passato, comunque, preparando ufficialmente l'operatività della versione 1.1 del Sistema PS1® che è avvenuta il 24 Agosto 2009. Una data storica ;-)

Attualmente stiamo usando il Sistema a livello produttivo nella nostra azienda di autotrasporto, ma dalla fine di questo mese sarà disponibile per il download a tutte quelle aziende che vorranno utilizzarlo, per testarlo e migliorarlo insieme a noi.

In questo report vorremmo spendere 2 parole sull'entrata in vigore, nel mese di luglio, delle modifiche sulla normativa dell'autotrasporto approvate nell'art. 83Bis della Legge 133/2008. Tali modifiche prevedono l'istituzione di un Osservatorio permanente che calcoli il costo medio del carburante in funzione dei km percorsi dagli autocarri e la percentuale d'incidenza sul costo di gestione. Inoltre per tutti i trasporti in cui non esiste una forma contrattuale scritta, il mittente (colui che spedisce la merce) dovrà corrispondere all'autotrasportatore la tariffa minima stabilita dall'Osservatorio<sup>1</sup>.

Facciamo un esempio: un'azienda, con la quale non abbiamo dei rapporti contrattuali di natura scritta ci incarica di effettuare un trasporto per la consegna di merci a Torino. La percorrenza, andata e ritorno da Milano, è circa di 300 km e la tariffa stabilita dall'Osservatorio per un autocarro con mtt<sup>2</sup> di 3,5 t. è pari ad € 1,05 circa. Questo vuol dire che dovremo fatturare un importo (corrispettivo) di € 315,00 (iva esclusa), segnalando in fattura che in quest'importo sono inclusi € 54,00 inerenti al costo del carburante, calcolati in base al parametro stabilito di € 0,180/km.

Se l'autotrasportatore non rispetta questi parametri e punibile con sanzioni piuttosto severe<sup>3</sup> come determinato nell'art 83bis. Se il committente non vuole riconoscere al vettore la tariffa minima, quest'ultimo entro 15 gg. può rivolgersi alle autorità competenti.

Se rileggete il report di luglio potrete controllare che abbiamo individuato in € 1,39 la tariffa di trasporto chilometrica corretta (riferita all'esempio) per un lavoro svolto a regola d'arte e questo coincide con il minimo stabilito dall'Osservatorio più il guadagno determinato dal valore aggiunto da riconoscere al trasportatore per il suo lavoro, anche se chi ci conosce sa che diciamo queste cose da diversi anni.

Il Ministero non vuole mettere in difficoltà chi deve spedire le merci, facendo lievitare i costi di trasporto, intende, perseguire la via della sicurezza sulle strade; è risaputo che oggi la committenza costringe gli autotrasportatori a tariffe chilometriche inferiori ai minimi del 30% (tra € 0,65 e € 0,85) e l'autotrasportatore per "starci dentro" è costretto a rimandare le operazioni di manutenzione ordinaria dell'autocarro e alla mancanza di rispetto dei turni guida-riposo enunciati nella normativa europea. Meno sicurezza, vuol dire aumento, per la collettività, di una parte dei costi esterni<sup>4</sup> che nel nostro caso rappresentano gli incidenti stradali.

A questo punto i committenti ricorrono in massa sulle forme contrattuali scritte che consentono di applicare le attuali tariffe di mercato. Ma in questo modo, si accolleranno il rischio qualora l'autotrasportatore, violando le norme di sicurezza, causerà danni a cose e persone<sup>5</sup>.

---

1 Attualmente, stanno facendo un upgrade al sito e le tariffe non sono più on-line...

2 Massa totale a terra

3 <http://www.camera.it/parlam/leggi/081331.htm>

4 <http://www.costiesterni.it>

5 <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05286dl.htm> – Art.7 c. 3

Nella Legge, infatti, la responsabilità è ripartita tra committente, vettore, caricatore e proprietario delle merci, con una postilla: se il committente obbliga, il vettore (autotrasportatore) a non rispettare i turni guida-riposo, o la tariffa concessa, reiterata nel tempo, è troppo bassa e questo emerge dal contratto, allora l'autotrasportatore è sollevato da ogni responsabilità.

Diverse associazioni di autotrasportatori, hanno criticato pesantemente questa norma; per il momento non ci esprimiamo e ci limitiamo ad osservare i prossimi eventi.

Una cosa è certa, la nostra azienda, desidera operare nel pieno rispetto della Normativa e quindi inizieremo ad operare in tal senso al più presto possibile.

“Dulcis in fundo”: il Ministero con questa norma sta mettendo in pratica le direttive europee enunciate nel Libro Bianco sul Trasporto, anche se con 9 anni di ritardo.

E il Sistema PS1® è stato progettato per la razionalizzazione del trasporto nel pieno rispetto delle stesse direttive; a questo punto è evidente, che chi utilizzerà questo Sistema, otterrà un grosso vantaggio competitivo!

Tutto il Sistema si basa sulla riduzione delle percorrenze e l'aumento dei volumi, grazie alla rintracciabilità in tempo reale degli autocarri, l'utente potrà sapere se ci sono automezzi in grado di caricare e quanto. Il committente dovrà riconoscere all'autotrasportatore la tariffa corretta ma questa sarà solo per parte del tragitto e non per l'andata e il ritorno (in parte vuoto) come avviene ora.

Ad esempio se un committente deve spostare delle merci da Cuggiono(MI) a Segrate(MI) ed il mezzo parte dalla sede in città percorre circa 100 km. che, alla tariffa minima, è uguale ad **€ 151,00**.

Ma se, grazie al Sistema, rintracciamo, a regime, un autocarro che si reca in quella zona (o nelle immediate vicinanze) per altri servizi, in questo caso si può arrivare ad un abbattimento dei km. e della tariffa di trasporto **fino al 50%!!!**

Bisogna anche considerare, ovviamente, **l'abbattimento del 100% dei costi esterni primari e del 50% di quelli secondari per un totale di € 33,00.**

Chissà, forse alle aziende e agli enti pubblici, conviene adottare un autotrasportatore per informatizzarlo con questo Sistema ;-)

WE GOT A POINT

Gaetano La Legname  
Imprenditore – Certificato ELA